



Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n° 694 /del 2 1 MAR, 2019
OGGETTO: Convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore con sede legale in Largo Agostino Gemelli n. 1 – 20123 – Milano e l'ASL Rieti ai fini dell'inserimento nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e virologia.
Il Responsabile sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma2, L.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n.° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il Dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L.n. 20/1994 e ss.mm.ii.
L'Estensore: dott.ssa Nadia Tomassini Firma Me fie Coure 11. ~ Data 21 03. 2019
Responsabile del procedimento Dott. Marino Formichetti Firma Data 21/03/2019
Il Responsabile dell'U.O.S.: Firma Data 22/03/2019
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti <i>sfavorevoli</i> rispetto al budget economico.
Voce del conto economico su cui imputare la spesa
DataFirma
Dott.ssa Barbara Proietti

OGGETTO: Convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e l'ASL Rieti ai fini dell'inserimento nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e virologia.

Pag. 2 di 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

VISTA la deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017 di attribuire delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed conseguenti successivi atti di delega, integrata con delibera n. 222/D.G. del 12/03/2018;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE EFORMAZIONE

PREMESSO che, con nota del 20/03/2019, è pervenuta la richiesta di convenzione da parte della l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l'ASL Rieti ai fini dell'inserimento nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e virologia;

VISTO il Decreto legislativo n. 368 del 17.8.1999 - e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 270 del 22.10.2004;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 68 del 4.02.2015;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 402 del 13.06.2017;

VISTA la deliberazione n. 156/D.G. del 05/02/2002 di approvazione del regolamento per le modalità di accesso e svolgimento della frequenza presso le strutture dell'Azienda;

VISTO lo schema di convenzione proposto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specializzazione in Microbiologia e virologia (all.1)

VISTO il parere favorevole in merito alla proposta di intesa in argomento, espressa dal Resp. le, UOC Laboratorio Analisi dott. Stefano Venarubea;

RILEVATO che l'art.9 della convezione di cui trattasi prevede una validità di quattro anni, dalla data di sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con apposito atto scritto;

RILEVATO altresì che l'ASL Rieti provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999 e successive modifiche;



OGGETTO: Conver	nzione con	l'Universi	tà Cat	tolica de	l Sacro	Cuore di Ro	oma e	: l'ASL Ri	eti ai
fini dell'inserimento	nella rete	formativa	della	Scuola	di Spe	cializzazione	in N	Aicrobiolo,	gia e
virologia.									
							Pa	ag. 2 di 4	

RITENUTO che lo svolgimento dell'attività di tirocinio da parte degli specializzandi sia di interesse Aziendale;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

DETERMINA

- DI STIPULARE, per i motivi esposti in premessa, con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ai fini dell'inserimento nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e virologia, apposita convenzione della durata di quattro anni, dalla data di sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con apposito atto scritto, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI DARE ATTO che l'ASL Rieti provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999 e successive modifiche;
- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96.
- DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

per esteso

in oggetto

_	/	
	✓ Il Responsabile della	_
	U.O.S. Sviluppo Competenze e Formazio	ne



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti	AZIENDA SANITAPIA J.OCALE RI IL DIRETTONE AMMISTRATIV (Doct.ssa Ayda Petil)	ETI O —
Il Direttore Sanitario: Dott. Vincenzo Rea		
- -	. <u></u>	,
La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindac	cale in data 2 1 MAR, 201 5	1
La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge	2.1 MAR. 2019	
La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pr	etorio on-line aziendale ai s	ensi dell'art. 32,
comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.0	03.2013 n. 33 in data 2	MAR. 2019
in oggetto per esteso X		
Rieti lì 2 1 MAR. 2019		
KIOH H & . I FRIL CUIJ		•

IL FUNZIONARIO





CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE E l'ASL Rieti AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

TRA

L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, con sede legale in Largo Agostino Gemelli n. 1-20123- Milano, codice fiscale n. 02133120150, d'ora in poi denominata "Università Cattolica", rappresentata dal Dott. Lorenzo Maria Cecchi, domiciliato per la carica in Roma, Largo Francesco Vito n. 1-00168 Roma,

 \mathbf{E}

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con
sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttoro
Amministrativo, del Dott.ssa Anna Petti - delega per la sottoscrizione del presente atto da parte de
Legale Rappresentante dell'Azienda, Direttore, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, di cui alla
Deliberazione n. 7 del 12.12.2017, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42
autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n del(del
seguito, per brevità Azienda)
ed accreditata con decreto ne contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

VISTI

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto rettorale n. 2232 del 16 dicembre 2015, recante: << Modifiche al "Regolamento delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli">>>;
- il decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;



- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- Lo schema di convenzione relativo all'inserimento nella rete formativa dell'Università Cattolica di altri Enti aventi i requisiti, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Cattolica, nella seduta del 26 gennaio 2018;
- la proposta del Direttore della Scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia circa la presente convenzione,

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

La presente convenzione e ogni atto conseguente non comportano alcun onere per l'Università Cattolica.

Art. 2 Possesso dei requisiti

Ai fini del completamento dell'attività formativa professionalizzante richiesta per la formazione medico specialistica dei medici iscritti alla Scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia, l'Università Cattolica si avvale delle strutture e dei Dirigenti dell'Azienda per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.

Ai fini del rapporto di collaborazione, le Parti convengono quanto segue:

- a) l'Azienda dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità previsto dall'Allegato 1 del D.I.M. n. 402/2017 (allegato A);
- b) l'Azienda mette a disposizione dell'Università Cattolica le proprie strutture, descritte nell'allegato A, ritenute dalle Parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi così come definita al successivo art. 3 e si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2, del d. lgs. n. 368/99;
- c) l'Azienda dichiara che le strutture di cui al punto b) non fanno parte delle reti formative di altri Atenei:
- d) l'Università Cattolica e l'Azienda, ciascuna per le proprie competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alle attività didattiche della Scuola;
- e) l'Università Cattolica può attribuire ai dirigenti dell'Azienda le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, previa acquisizione del nulla osta dell'Azienda/Ente, per attività di formazione nell'ambito del piano degli studi della Scuola, secondo l'ordinamento vigente in materia.

Art. 3

Attività del medico in formazione specialistica

I tempi e le modalità di svolgimento delle attività formative professionalizzanti dei medici in formazione specialistica vengono stabilite annualmente nel programma formativo individuale dei medesimi, deliberato dal Consiglio della Scuola.

Secondo il programma formativo, le attività formative, i compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso la struttura convenzionata sono concordati dalla Direzione della Scuola con la Direzione sanitaria e con il dirigente responsabile della struttura stessa.

Durante lo svolgimento delle suddette attività assistenziali presso la struttura convenzionata, l'Azienda garantirà al medico in formazione specialistica la presenza di un tutore, che potrà essere il responsabile della struttura stessa o un suo delegato.



La formazione del medico in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della struttura convenzionata, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile della struttura presso la quale il medico in formazione specialistica di volta per volta espleta le attività assistenziali.

Il medico in formazione specialistica è tenuto a osservare la normativa in materia di *privacy*, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

Art. 4 Frequenza

Il controllo della frequenza dei medici in formazione è affidato al responsabile della struttura o suo delegato dove si svolge l'attività formativa. La documentazione di attestazione della frequenza dev'essere trasmessa al Direttore della Scuola, al quale vanno comunque tempestivamente comunicate eventuali assenze.

Art. 5 Tutela assicurativa

I medici in formazione specialistica ammessi a frequentare le strutture dell'Azienda sono tenuti al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare. Durante la loro permanenza presso dette strutture, essi saranno assicurati a cura dell'Università Cattolica contro eventuali infortuni o malattie professionali riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

L'Azienda provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

Art. 6 Sicurezza

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 230/1995 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i medici in formazione che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.

Entrambe le Parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal d.lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

È onere dell'Azienda fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I medici in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati.

I medici in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico alla struttura convenzionata.

Ipotesi a)

L'Azienda provvede all'accertamento medico nei confronti di tutti i medici in formazione specialistica, al fine di valutarne l'idoneità alla mansione specifica e adempie agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal d.lgs. n. 230/1995 per l'intero periodo di frequenza, con oneri a proprio carico. *Ipotesi b*)

L'Università Cattolica, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, provvede a sottoporre i medici in formazione specialistica alla sorveglianza sanitaria per le attività formative professionalizzanti previste dall'ordinamento didattico delle Scuole di specializzazione che si svolgono presso la Fondazione Policlinico universitario "A. Gemelli". I medesimi sono tenuti a presentare al Responsabile della struttura presso la quale si svolgerà la frequenza copia dell'attestato di idoneità alla mansione specifica prodotto dal medico competente dell'Università Cattolica. L'Ufficio competente dell'Azienda valuterà la certificazione di idoneità presentata in rapporto ai rischi dell'Azienda.

I medici in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dall'ASL Rieti, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 7

Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018 relativo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento UE.

Art. 9

Durata e recesso

La presente convenzione ha durata di 4 anni dalla data di sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con apposito atto scritto.

Le Parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione almeno 90 (novanta) giorni prima di ogni scadenza annuale.

L'Azienda/Ente si impegna comunque a consentire il completamento della formazione medico specialistica ai medici in formazione ancora in corso al momento del recesso.

Art. 10

Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle Parti contraenti.

Art. 11

Elezione di domicilio e foro di competenza

Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:

- Università Cattolica del Sacro Cuore, in Roma, Largo Francesco Vito n.1;
- Asl Rieti via del Terminillo n. 42

E' fatto obbligo alle Parti di comunicare per iscritto con raccomandata A.R., anticipata tramite fax, o con PEC, l'eventuale cambio di domicilio.



D

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra l'Azienda e l'Università Cattolica in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

Art. 12 Norma finale

Le Parti convengono che, per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università Cattolica.

Roma,

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE (Dott. Lorenzo Maria Cecchi)

————

FIRMA PER L'ASL Rieti
Il Direttore Amministrativo